



CITTÀ DI POTENZA

N 55/2017 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**PRESCRIZIONI PER PARTITE DI CALCIO IN STADIO "VIVIANI"
SOCIETÀ "POTENZA CALCIO SSD A.R.L."
STAGIONE CALCISTICA 2017/2018**

IL SINDACO

VISTO

il *"Verbale della riunione preliminare per la pianificazione congiunta delle misure di ordine e di sicurezza pubblica da attuarsi a margine del campionato di calcio.....che vedrà impegnato il Potenza Calcio per la stagione agonistica 2017/2018"*, convocata dalla Questura di Potenza il 3 agosto u.s.

VISTE

le prescrizioni riportate nel predetto Verbale;

CONSIDERATO

che sono in corso le procedure per l'adozione del REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO "A Viviani", per il *Campionato di Calcio di Serie "D" per l'anno agonistico 2017-2018* che forma appendice della "CONVENZIONE" in corso di sottoscrizione tra la "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." e questo comune e per il rilascio dei titoli autorizzatori, prescritti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento degli incontri calcistici nello stadio Viviani da parte della citata società concessionaria;

CONSIDERATO

che nel predetto "REGOLAMENTO" sono contenute disposizioni afferenti l'allestimento del servizio ristoro e le modalità di vendita e somministrazione degli alimenti e bevande disposte a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;

ACQUISITA

la nota di prot.n. 7646 del 21 agosto u.s. prodotta dalla Questura di Potenza recante la richiesta di emissione *"In conformità a quanto stabilito in sede di riunione tecnica del 3 agostoin occasione di tutte le partite casalinghe del Potenza Calcio i provvedimenti.....riguardanti la regolamentazione della..... somministrazione e vendita di bevande alcoliche"* con l'allegato calendario del Campionato nazionale Dilettanti serie D-girone H"

RITENUTO

opportuno, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, ferma restando la procedura in corso per il rinnovo del "REGOLAMENTO D'USO" per l'utilizzo dello stadio cittadino da parte della "POTENZA CALCIO SSD A.R.L.", disporre, con il presente provvedimento, le misure attuative delle citate prescrizioni in materia di somministrazione e vendita alimenti e bevande ed in materia di interferenza con l'esercizio delle attività commerciali cittadine, da adottare durante la stagione calcistica 2017/2018, in occasione delle partite casalinghe;

RITENUTO

opportuno, pertanto, consentire l'allestimento, richiamando le indicazioni della Questura, comunicate alla "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." durante l'incontro del 3 agosto, di uno o più punti ristoro, mediante il posizionamento di autonegozio gestito da un operatore, selezionato dalla società concessionaria dello stadio, abilitato al commercio su aree pubbliche ed autorizzato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante;

RITENUTO

opportuno disporre che il nominativo dell'operatore commerciale, affidatario del servizio ristoro, per la durata della stagione calcistica 2017/2018, sia comunicato tempestivamente, dalla "POTENZA CALCIO SSD A.R.L.", all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Attività Produttive e all'U.D. POLIZIA LOCALE ;

PRESO ATTO ,

in data odierna, che, per la prossima partita casalinga, che si svolgerà domenica 10 settembre p.v., è confermata la presenza dell'operatore commerciale indicato dalla "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." per la partita del 17 agosto u.s.

RITENUTO

necessario, con il presente provvedimento, regolare, per tutta la durata della stagione calcistica 2017-2018 , l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stadio "Viviani", secondo le

indicazioni della Questura di seguito riportate “ *non potrà essere venduta-all'interno dello stadio durante gli incontri di calcio e le altre manifestazioni sportive n.d.r. - alcuna bevanda alcolica di gradazione superiore ai 5 gradiLa vendita di qualsivoglia bibita dovrà avvenire mediante miscita di distributori alla spina,ovvero, in mancanza dovrà avvenire sempre e solo in bicchieri o bottiglie di plastica,che dovranno essere private del tappo. In ogni caso non dovranno essere né somministrati né esposti contenitori di vetro e alluminio. E' fatto altresì divieto di vendita di bevande alcoliche a coloro che, anche apparentemente,risultino in stato di evidente ebbrezza;*”

RITENUTO

altresì, opportuno, con il presente provvedimento, adottare, a tutela delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica emerse nel citato incontro del 3 agosto u.s., secondo le prescrizioni indicate dalla Questura, misure volte ad impedire, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, di tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento ed eventuali sue variazioni o in occasione di tornei ufficializzati, la vendita per asporto di sostanze alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi, nonché di altre bevande e/o alimenti contenuti in lattine o altri recipienti di vetro, nell'area circostante lo Stadio “Viviani”, da parte degli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, dei laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, dei titolari di distributori automatici di bevande ubicati in via N.Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città;

RITENUTO

opportuno, disporre con il presente provvedimento, secondo le prescrizioni indicate dalla Questura, misure volte ad stabilire, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, di tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento ed eventuali sue variazioni (partite infrasettimanali) e tornei ufficializzati , nell'area circostante lo stadio “Viviani” (via N.Sauro,via A.Viviani,via G.Marconi), il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, alimenti e bevande in contenitori di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO

che, nel citato Verbale, è riportata l'esigenza di garantire in occasione degli incontri” *La vigilanza dell'area antistante l'ingresso dello stadio Viviani al fine di accertare che gli ingressi siano lasciati liberi dalle adiacenti attività commerciali prescrivendol'obbligo di chiusura anticipata e rimozione di ogni bene mobile per permettere che i cancelli possano essere liberi ed aperti almeno 75 minuti prima dell'inizio dell'incontro di calcio.*”

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento disporre, per tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento ed eventuali sue variazioni (partite infrasettimanali) e tornei ufficializzati, la chiusura anticipata dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato (fioraio) con ingresso nel piazzale antistante lo stadio “Viviani” e la cessazione dell'attività di vendita degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari di posteggio nel medesimo piazzale, dalle ore 12,00, con obbligo di liberare e ripulire il piazzale entro le successive ore 12,30.

VISTA la Legge 25 agosto 1991,n. 287;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- **è fatto divieto all'operatore commerciale cui affidato il servizio ristoro, all'interno dell'impianto sportivo stadio “Viviani” e per il tempo del servizio stesso, in occasione di tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale ed eventuali sue variazioni (partite infrasettimanali) e tornei ufficializzati:**

- **vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;**

- vendere e somministrare alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori in plastica privi di tappo o comunque aperti.

- la "POTENZA CALCIO SS D A.R.L." ha l'obbligo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente interlinea, da parte dell'operatore commerciale cui affidato il servizio ristoro all'interno dello stadio "Viviani"

- è fatto divieto, in occasione di tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale ed eventuali sue variazioni (partite infrasettimanali) e tornei ufficializzati, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A. Viviani, via G. Marconi di questa città, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

Alimenti e bevande dovranno essere venduti per asporto in contenitori di plastica privi di tappo o comunque aperti.

- è fatto divieto, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 di tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale ed eventuali sue variazioni (partite infrasettimanali) e tornei ufficializzati, nell'area circostante lo stadio "Viviani" (via N. Sauro, via A. Viviani, via G. Marconi), di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, alimenti e bevande in contenitori di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

- è fatto obbligo, in occasione di tutte le giornate della stagione calcistica 2017-2018 in cui si svolgeranno partite casalinghe, secondo il Calendario riportato in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale ed eventuali sue variazioni (partite infrasettimanali) e tornei ufficializzati, al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio con ingresso sul piazzale antistante lo stadio "Viviani" e agli operatori commerciali su area pubblica assegnatari di posteggio sul piazzale antistante lo stadio Viviani, di chiusura anticipata e di cessazione dell'attività di vendita entro le ore 12,00 delle medesime giornate, con obbligo di liberare e ripulire il piazzale entro le successive ore 12,30;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD. "ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA.

L'U.D. POLIZIA LOCALE provvederà alla notifica del presente provvedimento:

- AL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO DELLA "POTENZA CALCIO SSD A.R.L.";

- AL SIGNOR CALABRESE ANTONIO, nato a Picerno (PZ) il 23/08/1956 e residente in Potenza alla c.da Bualetto, 39/A, nella qualità di gestore provvisorio del punto ristoro all'interno dello Stadio Viviani ed in seguito al futuro gestore del punto ristoro se eventualmente variato;

- AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio;

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 7 settembre 2017

P.O. Attività Produttive
Dott.ssa Maria Teresa Laraia

IL SINDACO

DARIO DE LUCA

